

N. 627/05 SENT.

N. 102/04 R.G.

N. 3065CRON.

Oggetto: risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

In persona della dott. Annalisa Multari quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato in cancelleria il 20.2.04

da

CLAUDIO HREVATIN - assistito e difeso dagli Avv.ti Fabio Petracchi e Alessandra Marin per mandato a margine del ricorso introduttivo-

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE assistito e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste -

CONVENUTO

Oggetto: dequalificazione e risarcimento danni

CONCLUSIONI

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.2.04 Claudio Hrevatin premesso che essendo dipendente del Ministero dell'economia e finanze, allora Ministero del tesoro, dal 1987 da ultimo inquadrato nel livello VII divenuto poi area C posizione C1 con il CCNL 1998/2001 comparto ministeri, aveva operato dal 1989 come responsabile della Commissione medica servizio quarto ove coordinava inizialmente otto collaboratori ridotti poi a quattro, che nel periodo 1999-2000 si verificava una situazione di grande conflittualità tra il direttore della sede di Trieste dott. Bordini ed il presidente della Commissione medica dott. Valmastri, che, a causa del proprio atteggiamento imparziale, aveva subito procedimenti disciplinari oltre ad altre vessazioni personali da parte del Bordini finché con ordine di servizio n. 59 del 9.5.03 non veniva sollevato dall'incarico di capo del servizio quarto e collocato a capo di un nuovo servizio, il sesto, ove di fatto non gli era affidato alcun compito di responsabilità ma meri incarichi di lavoro in via di eliminazione e che comunque si

risolvevano in modesti adempimenti manuali, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere la reintegrazione in compiti confacenti al proprio inquadramento e conseguente risarcimento del danno.

In particolare il ricorrente dopo aver descritto le limitate attività che si trovava a porre in essere nel nuovo servizio sesto, evidenziava di non avere più alle proprie dipendenze alcun personale, di essere costretto praticamente all'inattività lavorativa, di avere intenzione di promuovere separato giudizio a causa dell'animosità dimostrata nei suoi confronti dal dirigente e che tale inattività lavorativa oltre ad incidere sul suo stato psicologico non gli permetteva neppure di affrontare con la dovuta tranquillità un corso di qualificazione professionale.

Parte resistente nel costituirsi in giudizio ha contestato integralmente le pretese attoree rispetto alle quali evidenziava che non corrispondeva al vero quanto prospettato dall'attore in merito all'asserita animosità del dirigente nei suoi confronti atteso che da un lato la sanzione disciplinare della censura impugnata dal ricorrente era stata confermata dal collegio arbitrale con decisione n. 107/03, dall'altro in realtà il mutamento di mansioni del ricorrente era stato reso necessario dalle lamentele realizzate dai collaboratori del Hrevatin a causa del suo atteggiamento personale, nonché a seguito della riorganizzazione dei servizi conseguente al DL n. 194/02 e dalle difficoltà in cui si trovava il servizio 2° a causa della disomogeneità delle funzioni svolte dallo stesso, tanto da rendere necessaria l'istituzione del servizio sesto con passaggio delle funzioni di gestione amministrativa e contabile di Cassa depositi e prestiti, servizi amministrativi vari, gestione magazzino compartimentale stampati, tutte attività in precedenza assegnate ai dipendenti Licia Zotta - C3, Caudia Nigris- C1 e Anto nella Bertoni C1.

Proseguiva parte resistente evidenziando che al neoistituito servizio era assegnato il sig. Bratos Stefano che era alle dipendenze del ricorrente, che peraltro l'attività svolta dall'attore come capo servizio di segreteria CMV era soltanto amministrativa, di supporto all'attività dell'organo tecnico medico legale, che peraltro il ricorrente vista la riqualificazione professionale del suo vice che era divenuto a seguito di concorso interno C3 non poteva essere mantenuto nell'incarico di capo del servizio, che comunque il nuovo incarico era del tutto confacente alla professionalità acquisita ed al livello di inquadramento del Hrevatin le cui doglianze dovevano pertanto essere rigettate in quanto destituite di ogni fondamento.

Il giudice istruita la causa in via documentale, e testimoniale, concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 19.10.05, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura alle parti in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice, pur con i limiti di seguito indicati, va accolta siccome fondata.

In via preliminare si osserva che anche nel pubblico impiego privatizzato esiste l'obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto o alle mansioni

considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista nei contratti collettivi, ovvero quelle corrispondenti alla superiore qualifica acquisita a seguito di sviluppo professionale o procedure selettive o concorsuali (cfr. art. 52 TU n. 165/2001) quale espressione del diritto tutelato costituzionalmente di cui agli artt. 35 e 36 Cost. alla elevazione professionale e dignità personale anche nell'ambiente di lavoro.

Ne consegue che ogni mutamento di mansioni non sindacabile dal giudice sotto il profilo della discrezionalità del datore di lavoro e libertà di organizzazione della propria attività ex art. 41 Cost., tuttavia è legittimo se ed in quanto rispettoso della professionalità acquisita dal dipendente il quale da un lato è legittimato a rifiutare lo svolgimento di mansioni inferiori o comunque dequalificanti e dall'altro ha diritto ad essere adibito a mansioni equivalenti all'inquadramento professionale raggiunto.

Premessi tali principi generali al fine di comprendere l'odierna decisione è opportuno richiamare la declaratoria contrattuale del ricorrente il quale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo comparto Ministeri 1998/2001 ex art. 13 medesimo contratto era stato inserito nell'area C nella quale erano confluiti i vecchi livelli da VII a IX nonché le categorie ad esaurimento (cfr.allegato B medesimo contratto).

In particolare nella declaratoria di base dell'area si legge: *" area funzionale di lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro contenuto specifico.. "*

L'area è poi suddivisa in tre posizioni economiche da C1 a C3 ed il Hrevatin era inquadrato in quella di base la C1 nella quale sono stati inseriti lavoratori in possesso di *"...adeguate conoscenze ed esperienze acquisite, organizzazione di attività, coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne di gruppi di lavoro e di studio. Contenuto professionale di base: lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica, e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina.*

Lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Lavoratore che secondo la specifica professionalità acquisita e per quanto di specifica competenza, cura la realizzazione dei programmi e la relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria, propone eventuali modifiche, effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria

documentazione per la stesura dei programmi, gestisce il centro di elaborazione e comunicazione dati o uno o più settori nei quali è ripartito. Lavoratore che, nell'ambito dell'area tecnica assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi, sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza."

A fronte di ciò è provato che il ricorrente sino al mutamento di mansioni per cui è causa determinato con decorrenza 12.5.03 dall'ordine di servizio n. 59 del 9.5.03 (cfr. doc. 2 parte resistente), era capo del servizio IV - con compiti di capo ufficio di cui all'ordine di servizio n. 1 dell'aprile 1993 (cfr. doc. 1 parte resistente) - inerente l'organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche. Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materia di competenza, e poi a fronte dell'ordine di servizio e della nuova istituzione del servizio VI è stato posto a capo di questo servizio inerente: "... la gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della cassa depositi e prestiti. Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico. Rimborso somme erroneamente versate all'erario. Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti. Gestione dei contributi alla cassa previdenza ONAOSI. Gestione del magazzino compartimentale stampati .." , con compito di capo servizio, capoufficio, servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro, debito pubblico, gestione del magazzino, e con unico collaboratore nella persona del sig. Stefano Bratos B3s svolgente anche i compiti di vice capo ufficio.

Parte resistente al fine di contrastare la pretesa attorca ha da un lato cercato di sminuire la rilevanza delle attività svolte dal Hrevatin presso il servizio IV, e dall'altro ha valorizzato i compiti che sarebbero stati attribuiti al ricorrente nel nuovo servizio evidenziando altresì che lo spostamento era stato necessario sia dalla progressione in carriera del precedente vice capoufficio Festa (oggi a capo del servizio V), che dai conflitti che i collaboratori avevano avuto con il ricorrente (cfr. docc. da 4 a 5 parte resistente), nonché da esigenze organizzative relative alle difficoltà operative del servizio II le cui competenze sono state trasferite in parte al servizio VI.

Peraltro va osservato - come anticipato anche nelle premesse - che gli eventuali conflitti con altro personale non sono motivo sufficiente - incidendo eventualmente sul piano disciplinare - a determinare il mutamento di mansioni di un dipendente e neppure nel caso concreto la progressione in carriera del Festa il quale è divenuto C3 soltanto nel giugno 2004 e quindi nell'anno successivo al trasferimento del ricorrente (cfr. dep. Cibir e interrogatorio libero sig.ra Bertoni).

In merito all'attività e professionalità acquisita dal ricorrente prima del trasferimento al servizio VI corre l'obbligo richiamare le deposizioni rese dai testimoni Paluello, Pastore, Ristagno da cui si evince che il servizio IV soprattutto dal 1995 al 1999 aveva svolto un'attività piuttosto intensa di smaltimento delle pratiche tanto da essere dotato anche di 8 collaboratori, e che il ricorrente come

capo del servizio coordinava questo personale e poneva in essere l'attività di coordinamento nonché amministrativa necessaria perché la commissione medica potesse svolgere i propri compiti.

In particolare il testimone Paluello ha così dichiarato: *"... Sono dipendente del ministero dal 2001 ma ho operato in comando già dal 1998.*

Io ho sempre lavorato alla commissione medica servizio 4 attualmente sono inquadrato in B2. Confermo che all'epoca capo del servizio era il signor Hrevatin.

Quando sono arrivato alla commissione medica eravamo complessivamente 8 collaboratori. Siamo stati via via ridotti e siamo poi rimasti in 4 all'epoca in cui la commissione è passata sotto la direzione dei servizi vari.

Preciso che il servizio di occupava in primo luogo come commissione di seconda istanza della verifica amministrativa degli atti della commissione di prima istanza presso le ASL e poi della fase di verifica delle invalidità e quindi in base alle date fissate dal presidente della commissione provvedevamo a formare i collegi ed a convocare gli invalidi. All'epoca come ricezione di atti si trattava di circa 6000-8000 pratiche l'anno.

Confermo che io mi occupavo della registrazione cartacea informatica delle pratiche e che da ultimo, a seguito dei vari trasferimenti, sono rimasto soltanto io insieme al signor Hrevatin che mi occupavo di questa attività amministrativa.

Confermo che le nostre attività consistevano sostanzialmente in quelle descritte al punto 8 del ricorso introduttivo.

Preciso che gli ambienti in cui operavamo al momento del comando erano del tutto fatiscenti e lo sono tutt'oggi e inoltre trattandosi due locali e mezzo in cui noi collaboratori non avevamo neppure uno spazio fisico per lavorare. Pertanto anche questa situazione ambientale può aver generato delle tensioni tra noi lavoratori. Peraltro preciso che per quanto mi riguarda non ho mai avuto scontri di particolare genere col signor Hrevatin mentre ho assistito a degli scambi di idee un po' accesi tra il capo del servizio e alcune mie colleghe.

Posso escludere che si siano verificati episodi di ingiuria, alterchi o vie di fatto in mia presenza. All'epoca operavo a full-time.

Preciso che prima che la commissione passasse alle competenze della direzione del tesoro vice capo del servizio era per ordine del servizio del signor Hrevatin era la signora Giurissevich, Successivamente con ordine del servizio del dottor Bordin è stato nominato vice capo del servizio il signor Cuopolo Michele e poi nel 2001 per quanto ricordo è sopravvenuto il signor Festa che era inquadrato all'epoca in C1.

All'epoca prima del passaggio alla direzione del tesoro il servizio era efficiente e non si sono mai verificate lamentele in merito all'attività svolta dalla commissione.

Non so dire se il ricorrente abbia ottenuto in merito dei meriti di produzione.

Con il passaggio alla direzione del tesoro nonostante la diminuzione di personale e l'aumento delle competenze, la commissione è riuscita a portare a termine le pratiche con la stessa efficienza del periodo precedente. Confermo che tra il dottor Bordini e il dott. Valmastri vi era una conflittualità atteso che noi alla segreteria vedevamo la corrispondenza fra i due.

Ricordo che in particolare all'inizio vi erano problemi in merito alle competenze in merito che il dottor Valmastri riteneva di poter gestire i rapporti con l'azienda sanitaria e con gli altri organismi esterni mentre il dottor Bordini riteneva che ciò rientrasse nelle proprie competenze.

Confermo che la segreteria si è rifiutava di scrivere la lettera del dott. Valmastri diretta al dottor Bordini in quanto contenente giudizi personali in merito al servizio e quindi a giudizio del signor Hrevatin non rientrava nelle competenze della segreteria.

Confermo che nel 2002 quando il signor Festa ed il signor Hrevatin hanno cominciato ad occuparsi anche del magazzino stampati si dovevano recare in un immobile che per quanto descrittomi era in disuso, privo di acqua e luce, tanto che dovevano fissare gli appuntamenti con le persone che ritiravano gli stampati in base alla luce naturale.

Confermo che il ricorrente aveva segnalato tale situazione al dirigente e non avendo ricevuto risposte in merito ci siamo rivolti al capo del dipartimento.

Il capo dipartimento fece quindi un sopralluogo e subito emise un ordine di servizio con il quale ci ordinava di non recarci al magazzino in quanto luogo pericoloso.

L'impegno della segreteria è aumentato nel tempo atteso che dal 1 luglio 1998 i membri della commissione dovevano occuparsi non soltanto delle verifiche domiciliari ma anche di quelle ambulatoriali.

Ricordo che i locali dove dovevamo operare erano soltanto 3, erano angusti e presentavano anche delle barriere architettoniche come lo stesso edificio dove dovevano venire gli invalidi. Io stessa ho scritto numerose lettere in merito e ho ricevuto anche delle lamentele da parte degli utenti per questo motivo. Inoltre ricordo che una stanza era dedicata alle visite, una per la riunione della commissione e l'altra era adibita al servizio di segreteria che ad un certo punto ha visto aumentare i propri collaboratori.

Mi ricordo che lo avevo avuto qualche perplessità col ricorrente in merito alla gestione amministrativa delle pratiche, peraltro io non avevo esperienza in merito e quindi ricordo che per risolvere la questione per un paio di volte abbiamo chiesto parere e ci siamo rivolti concordemente alla direzione.

Ricordo di aver ricevuto delle lamentele da parte di alcuni impiegati che si lamentavano degli atteggiamenti bruschi tra virgolette del signor Hrevatin. Io peraltro non ho mai assistito ad episodi di alterchi e di discussioni tra il ricorrente e gli utenti e gli impiegati. C'era indubbiamente un malumore che io attribuisco anche alle condizioni ambientali in cui operavano questi impiegati.

Non ho più operato nella commissione dopo l'ottobre del 1999...".

Da ultimo il Ristagno: " Sono stato presidente della commissione medica del ministero del tesoro dal settembre 1988 al 1995, cui io costituivo all'epoca la commissione medica, che era di prima istituzione e di cui ero presidente.

La commissione medica si occupa dell'accertamento dei requisiti sanitari delle invalidità civili, sia in sede di assegnazione che di revisioni. All'inizio ricorso che c'era soltanto il ricorrente che svolgeva funzioni di segretario della commissione e una signora di nome Giurissevich.

Il ricorrente si è occupato dell'archivio, delle pratiche, la convocazione delle visite, l'esame delle richieste, e di tutto il calendario delle visite che io disponevo fossero effettuate. Inoltre il ricorrente si occupava dei rapporti con l'azienda sanitaria per le visite che dovevano essere eseguite dai pazienti.

Inoltre il ricorrente si è occupato di allestire gli uffici in cui avrebbe operato la commissione. Ricordo che abbiamo smaltito moltissime pratiche tanto che la nostra commissione era stata definita su una pubblicazione del settore la migliore in Italia per pratiche evase.

Oltre al ricorrente, successivamente sono stati trasferiti anche due o tre o anche quattro impiegati addetti alla segreteria.

Ricordo che anche il sig. Paluello era addetto alla segreteria. Peraltro il mio punto di riferimento, ai fini della segreteria della commissione per tutti gli hanno in cui ho svolto la funzione di presidente, era il ricorrente. All'epoca la commissione dipendeva in parte dal ministero del tesoro e in parte dal ministero della difesa da cui io stesso provenivo.

Io mi occupavo anche di eventuali chiarimenti che in merito al contenzioso venivano richiesti dall'Avvocatura dello Stato ed il ricorrente mi aiutava in questo, in quanto dattilosciveva la relazione che io provvedevo a scrivere e fissava gli appuntamenti con l'Avvocatura in via telefonica o per iscritto.

ADR avv. Petracchi, io preparavo il parere che veniva poi trasmesso all'Avvocatura dello Stato, anche se questa attività non era allora frequente. Si trattava di pareri di carattere medico-legale.

Il ricorrente si occupava in base al protocollo delle domande di fascicolare, preparare le pratiche che poi venivano esaminate dalla commissione.

ADR il ricorrente teneva in ordine e catalogava le circolari in materia e quando io ne avevo bisogno me le consegnava....".

Pertanto non è sostenibile che l'attività svolta dal ricorrente non fosse rilevante, anche sotto il profilo delle relazioni con l'esterno, né che il Hrevatin non ricoprisse un incarico di responsabilità, atteso che al di là delle oggettive asperità caratteriali (cfr. dep. Pastore e Lo lacona), l'attore comunque controllava l'operato degli addetti al servizio, né era il responsabile, ed era dotato di autonomia organizzativa e decisionale, nonché di conoscenze specifiche di cui alla declaratoria di appartenenza sopra citata.

Per contro risulta provato che nel nuovo servizio VI le competenze attribuite effettivamente al ricorrente sono limitate sia per la semplicità degli adempimenti che per il numero effettivo delle

pratiche da evadere; illuminante sul punto la deposizione del testimone Bratos che in quanto sostituto del ricorrente è l'unico che ha reso con chiarezza e con dichiarazione del tutto attendibile una versione dei fatti ben diversa da quanto per contro i testimoni di parte resistente (cfr. in particolare deposizione Nigris, Zotta e libero interrogatorio Bertoni) hanno cercato di evidenziare.

Infatti il testimone Bratos ha dichiarato quanto segue: "... lo dal 2003 sono assegnato all'ufficio del ricorrente anche se opero in stanze diverse.

Dal 1992 faccio parte dei ruoli tecnici ed in particolare sono amministratore di rete responsabile del servizio informatico.

Io continuo tutt'oggi a svolgere queste mansioni tecniche e nulla è cambiato nonostante l'assegnazione al servizio neo istituito ove opera anche il sig. Hrevatin. Io non faccio nulla rispetto al servizio cassa depositi e prestiti e della gestione magazzino stampati, salvo avervi aiutato qualche volta ma rarissimamente il ricorrente.

In merito alla cassa depositi e prestiti possono dire che le pratiche per cui mi consta sono molto poche e che il sig. Hrevatin non ha mai avuto bisogno del mio aiuto salvo in alcune occasioni e quando l'ho sostituito in sua assenza mi è capitato di svolgere attività molto semplici di inserimento dati e numericamente poco consistenti, circa una pratica alla settimana.

Ricordo che quando ho chiesto al ricorrente se aveva bisogno di una mano mi aveva sempre risposto di no in quanto c'era poco da fare.

Ricordo di aver provveduto ad installare il pc nell'ufficio del ricorrente qualche tempo dopo l'istituzione del servizio in base a quelli disponibili.

L'ufficio del ricorrente è attaccato al magazzino stampati mentre il mio si trova nel corridoio parallelo nella stanza sistemi informativi. Il mio ufficio si trova a circa trenta metri da quello del ricorrente. Confermo che l'ufficio del ricorrente non ha altri uffici vicino al proprio.

Per quanto riguarda le mie ferie e permessi, io chiedo il nulla osta al ricorrente che è mio superiore.

L'attività maggiore nel servizio dovrebbe essere quella del magazzino stampati che peraltro non richiede particolare attività di tipo amministrativo quanto piuttosto un'attività di tipo manuale, atteso che il vettore consegna una serie di scatoloni senza etichette o altro che le volte in cui ho coadiuvato il ricorrente mi sono limitato a dire dove posizionare.

Questo materiale dovrebbe essere poi distribuito tra tutti gli uffici. Peraltro essendo il numero dei colli molto elevato (20-30 colli alla volta circa) non si riesce materialmente a mettere in ordine e si distribuisce il materiale man mano che si apre scatolone per scatolone. Io non ho mai visto, in quanto risiedo in stanza diversa, il ricorrente effettuare questa attività manuale. Ho visto spesso il ricorrente aggirarsi nel magazzino. Il magazzino al momento è un insieme di scatoloni alla rinfusa.

ADR ho sostituito il ricorrente durante le ferie anche nel magazzino e ricordo che fisicamente è un'attività faticosa e difficile da porre in essere in quanto le scaffalature sono molto alte, i pacchi

sono pesanti e si rischia di poter subire degli infortuni visto lo spazio in cui si viene ad operare. Anche per terra ci sono molti scatoloni che io ho cercato di catalogare e di etichettare.

ADR il ricorrente non ha competenze informatiche e neppure potrebbe operare in qualche modo al mio posto in quanto io sono accreditato per poter operare nel sistema informatico del Ministero. Io non ricevo alcuna direttiva dal ricorrente in merito al mio lavoro tecnico di informatico, che svolgo da sempre in modo del tutto autonomo.

ADR non ho mai avuto problemi nei rapporti col ricorrente il quale non ha mai avuto scatti d'ira nei miei confronti... ".

Da tale deposizione risulta dunque provato che il ricorrente a seguito dell'ordine di servizio n.59/2003 è stato posto a capo di un servizio le cui competenze in esaurimento danno luogo ad un numero di pratiche da istruire e chiudere assai limitato, e che l'impegno maggiore del ricorrente consiste proprio nell'attività fisica di posizionamento degli stampati nel magazzino, attività certo non confacente al livello di inquadramento posseduto dal Hrevatin il quale comunque è inserito nell'area professionale C all'interno della quale sono collocate anche le posizioni organizzative ossia il personale che può essere titolare di elevate responsabilità e che svolge compiti direttivi.

Parimenti è provato che il ricorrente a differenza degli altri capiservizio non è neppure dotato di delega di firma e quindi i suoi atti per essere efficaci devono essere firmati dalla Nigris (cfr. dep.

Nigris).

Vie più dalla deposizione resa dalle testimoni Zotta e Nigris si evince che sia la Bertoni che la Nigris quando erano a capo del servizio cassa depositi e prestiti (inquadrate all'epoca in C1) sostanzialmente revisionavano le pratiche di altro personale e quindi non provvedevano materialmente alla compilazione delle pratiche come invece deve fare il ricorrente, il quale pone in essere sia quantitativamente che qualitativamente un'attività che non è confacente al suo inquadramento.

Come si desume dai dati testimoniali raccolti infatti risulta provato che il ricorrente non svolge più di fatto alcun ruolo di coordinamento, poiché il Bratos collabora nel servizio VIO soltanto in minima parte essendo prevalentemente impegnato nella propria attività di informatico, ne gli sono stati affidati compiti professionalizzanti di studio e ricerca tali da giustificare l'asserita equivalenza alle precedenti mansioni svolte e- quel che più conta- rispettosi dell'area di appartenenza.

Pertanto compete al ricorrente il diritto ad essere reintegrato in mansioni confacenti all'area C posizione economica C1; in merito poi al danno di cui parte attrice richiede il risarcimento la scrivente, condividendo l'orientamento giurisprudenziale che ritiene necessaria la prova del danno, anche attraverso allegazioni e presunzioni (cfr. Cass.sez.L. 29.4.04, n. 8271; Cass.sez.L., 28.5.04, n. 10361; Cass.sez.L. 16.8.04, n. 15955), ritiene che il tempo trascorso, le modalità dello stesso, l'isolamento in cui di fatto si è trovato ad operare il ricorrente da quando è stato trasferito a questo servizio, i riflessi anche psicologici che tale mutamento ha determinato sulla personalità del ricorrente (cfr. doc. 3 parte attrice), siano elementi sufficienti da cui inferire il danno alla

professionalità subito dall'attore che, in via equitativa, viene liquidato dalla scrivente con 1/4 della retribuzione mensile globale di fatto percepita dal ricorrente dal maggio 2003 alla data dell'effettiva reintegrazione, con gli interessi legali o rivalutazione (trattandosi di responsabilità contrattuale) qualora superiore al tasso degli interessi dalla data del 19.10.05 al saldo.

Le domande di risarcimento del danno biologico sono per contro rigettate, ritenuto che il ristoro riconosciuto sia sufficiente a reintegrare tutto il pregiudizio subito dall'attore a seguito della modificazione delle mansioni.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e il capo di sentenza relativo alle stesse ex art. 282 c.p.c. è dotato di provvisoria esecutorietà.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- a) Accertato che le mansioni attribuite al ricorrente con ordine di servizio n. 59/03 non corrispondono al suo inquadramento contrattuale di area C, posizione C1, ordina a parte resistente di attribuire a parte attrice mansioni confacenti al proprio inquadramento contrattuale,
- b) Per effetto dell'accertamento sub a) ritenuto che il demansionamento subito abbia provocato altresì un danno alla professionalità acquisita dal ricorrente sino al 12.5.03, condanna parte resistente a risarcire al ricorrente il danno subito che quantifica in via equitativa in $\frac{1}{4}$ della retribuzione mensile globale di fatto percepita dal ricorrente dal maggio 2003 alla data di effettiva reintegrazione in mansioni confacenti al suo inquadramento, con gli interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi, dalla data odierna al saldo;
- c) Rigetta le altre domande risarcitorie del ricorrente
- d) Condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2200,00 di cui 1200 euro per diritti, 1000 euro per onorari, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; capo di sentenza provvisoriamente esecutivo.

Trieste li 19.10.2005

IL GIUDICE DEL LAVORO
Annalisa Militari